

10:15 4 GIU 2018



Consiglio Regionale del Piemonte

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

PRI



A00023123/A0300C-01 04/06/18 CR

CL.02-18-02/1403/2018/K

**ORDINE DEL GIORNO N. 1405**  
ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula trattazione in Commissione 

**Oggetto: Rapporti di filiazione nelle unioni omosessuali.**

**Premesso che**

- nel nostro ordinamento, come noto, non è, ad oggi, riconosciuto un diritto della coppia omosessuale, pur se fondata sulla costituzione di un'unione civile, alla genitorialità. Né l'adozione, né le tecniche di procreazione assistita sono accessibili in Italia alle coppie omosessuali, in quanto, per la prima, la richiesta deve provenire necessariamente da una coppia unita in matrimonio (art. 6, comma 1, L. 4 maggio 1983, n. 184), per la seconda, da soggetti "maggiorescenti di sesso diverso", coniugati o conviventi, (art. 5, L. 19 febbraio 2004, n. 40). La maternità surrogata, inoltre, indispensabile affinché le coppie omosessuali maschili possano avere figli, incontra nel nostro Paese un divieto assoluto e generale nella legge sulla fecondazione assistita;
- nella legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso, emanata nel maggio del 2016 (Legge n. 76/2016, cosiddetta *legge Cirinnà*), finalizzata a disciplinare i diritti e i doveri tra le parti che costituiscono l'unione, non è stata volutamente inserita una norma sulla filiazione. Nel progetto di legge, invece, si era scelto di prevedere la c.d. *stepchild adoption*, estendendo espressamente anche alla parte dell'unione civile la possibilità, prevista per il coniuge, di adottare in casi particolari il figlio minore dell'altra parte. Come noto, la *stepchild adoption* è stata oggetto di un vivace dibattito nell'opinione pubblica e di fortissimi contrasti e dissensi a

livello parlamentare, per superare i quali è stata assunta, infine, la decisione politica di stralciare la previsione di questa forma di adozione dal testo normativo;

- pertanto, sebbene l'unione civile sia definita all'articolo 1, comma 1, della *Legge Cirinnà* come “*specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione*”, secondo tale previsione legislativa il rapporto si esaurisce tra le parti e non contempla la presenza di figli. Ai sensi del comma 20 del suddetto articolo, allo scopo “*di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso*”. Fanno eccezione, tuttavia, le norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, tra cui sono comprese proprio quelle concernenti la filiazione, nonché le norme sull'adozione previste dalla Legge 184/1983. La prescrizione normativa si limita, quindi, a mantenere fermo “*quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti*”, utilizzando un'espressione che affida, in definitiva, all'attività interpretativa dei giudici (come è effettivamente avvenuto) la soluzione dei casi concreti di richiesta di adozione del figlio del/della *partner* nella coppia omosessuale;

#### **considerato che**

- alla scelta effettuata dal Legislatore italiano di non intervenire nella legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso sul delicato tema della filiazione e di non riconoscere, quindi, il diritto dei membri della coppia omosessuale a divenire genitori, ha fatto riscontro, in questi due anni, l'opera di supplenza dei giudici, che, volti unicamente al perseguimento del *best interest* del minore, si sono avvalsi degli strumenti forniti dall'ordinamento per garantire una copertura giuridica a situazioni di fatto, mediante la costituzione o attraverso il riconoscimento in Italia dello stato giuridico di figlio, con i relativi diritti;
- in questo senso, con specifico riferimento all'adozione del *partner*, la Giurisprudenza italiana ha seguito un orientamento per cui - di fronte a casi concreti in cui rileva, nell'ambito di un nucleo familiare omogenitoriale, un rapporto fondato sugli affetti, sull'assistenza e sulla cura del minore da parte del membro della coppia che si comporta come genitore pur non essendo tale biologicamente - si è scelto di privilegiare la soluzione corrispondente alla realizzazione del migliore interesse del minore, giungendo ad accogliere la domanda di adozione in casi

particolari attraverso il ricorso alla lett. d), comma 1 dell'articolo 44 della citata L. 184/1983. Pur in assenza di norme specifiche, sul piano del diritto effettivo si è giunti, pertanto, come sopra accennato, al riconoscimento giuridico del rapporto creatosi di fatto all'interno del nucleo familiare omogenitoriale tra il figlio biologico di una delle due parti della coppia e l'altra parte. La decisione in merito alla *giuridicizzazione* del rapporto, ovvero all'accoglimento della domanda di adozione in casi particolari, è stata assunta dal giudice considerando preminentemente il superiore interesse del minore, così come previsto all'art. 57, commi 1 e 2, della L. 184/1983 e, più in generale, per ogni procedimento o atto concernente il minore, nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (art. 3, 1° comma) e nella Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 24, 2° comma);

#### **sottolineato, peraltro, come**

- la materia della filiazione nella coppia omosessuale debba oggi essere inquadrata in una realtà sociale, culturale e giuridica, che, anche in seguito all'evoluzione scientifica, ha subito profondissime trasformazioni. Anzitutto, è ormai un dato di palese evidenza che alla famiglia tradizionale fondata sul matrimonio si affiancano altri molteplici modelli familiari, tra i quali anche il nucleo familiare costituito da persone dello stesso sesso al quale, secondo la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 138/2010, spetta "*il diritto di vivere liberamente una condizione di coppia... ottenendo il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri*". Riconoscimento giuridico che costituiva un preciso obbligo di assicurare dignità e tutela alle unioni omosessuali e alle convivenze di fatto, ora attuato con la legge del 2016;
- passando al contesto europeo, si osserva, poi, come le forti pressioni e raccomandazioni provenienti ripetutamente dall'Unione Europea per una regolazione giuridica, da parte dei singoli Stati membri, delle unioni tra persone dello stesso sesso, non abbiano trascurato la filiazione, in particolare i profili della tutela e protezione dei figli;
- infine, altro dato di cui si deve tener conto è che la genitorialità non è più solo ed esclusivamente quella fondata sul legame genetico: da un lato, attraverso la procreazione assistita di tipo eterologo, ora ammessa nel nostro ordinamento in seguito all'intervento della Corte costituzionale (Corte Cost. 10 giugno 2014, n. 162); d'altro, attraverso il riconoscimento da parte della Giurisprudenza della figura del *genitore sociale*, che pur non essendo il genitore biologico si prende cura del minore in senso morale e materiale, costituendo per il minore stesso una persona significativa di riferimento affettivo ed educativo;

### **evidenziato come**

- il recentissimo caso del bambino nato a Torino e registrato all'anagrafe con due mamme - soluzione assunta per la prima volta nel nostro Paese senza l'autorizzazione di un tribunale, come, invece, avvenuto in più occasioni nel recente passato, quando i giudici hanno ammesso la trascrizione per figli di coppie omosessuali nati all'estero, applicando la norma sull'adozione in casi particolari - abbia riaperto la discussione in merito al diritto degli appartenenti ad una coppia omosessuale alla genitorialità, attualmente non legislativamente previsto in Italia;
- l'episodio sopra riportato - nel quale sono state superate le norme di legge e le modulistiche dell'anagrafe, che utilizzano formule ministeriali incompatibili con la registrazione di figli nati in Italia da coppie dello stesso sesso – contribuisca ad evidenziare ulteriormente la debolezza di uno Stato di diritto che, se non è in grado di far osservare la legge o di modificarla con tempestività, abdica del tutto al proprio ruolo fondamentale;

### **evidenziato, infine, come**

- in questa delicata materia, la soluzione giuridica fino ad oggi seguita non è discesa dalla pura applicazione di una norma sulla genitorialità nell'ambito delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, che, come si è visto, non esiste, ma dall'esigenza, da parte della Giurisprudenza, di dare risposte concrete a situazioni concrete;
- la soluzione giurisprudenziale si è posta in linea con l'evoluzione legislativa in materia di filiazione, principalmente proprio con la legge di riforma della filiazione. Quest'ultima, nel proclamare lo statuto dei diritti del figlio, con l'affermazione di nuovi diritti quali quelli all'assistenza morale e a crescere in famiglia, valorizza l'essenza più intima e profonda del rapporto di filiazione, che è basato sull'amore e sugli affetti familiari;
- se, attraverso questi diritti si vuole garantire al minore la carica affettiva, le cure e le attenzioni di cui ha bisogno per uno sviluppo sano ed equilibrato, non si comprende perché questi stessi diritti non debbano trovare effettiva attuazione e garanzia anche nell'ambito di un nucleo familiare omosessuale;

### **ritenuto, pertanto, che**

- sia quanto mai necessario ed urgente un intervento da parte del Legislatore italiano in tema di filiazione nella coppia omosessuale, un intervento normativo che tenga conto del percorso giurisprudenziale nazionale e sopranazionale fin qui realizzatosi e abbia quali criteri di azione il paradigma antidiscriminatorio, la declinazione pluralistica del concetto di famiglia, la trasversalità dei diritti della persona all'interno delle relazioni affettive, il rispetto della dignità

relazionale, nonché il riconoscimento della eterogeneità delle forme e delle espressioni con cui gli interessi dell'individuo si manifestano nei nuclei affettivi;

**Tutto ciò premesso e considerato**

**IMPEGNA la Giunta regionale del Piemonte**

**ad intraprendere ogni iniziativa utile per sollecitare il Parlamento italiano**

- **a porre rimedio alla lacuna presente nella Legge n. 76/2016, cosiddetta *legge Cirinnà*, per tutto ciò che attiene al mondo della genitorialità, verso una legalizzazione dei rapporti di filiazione nelle unioni omosessuali che tenga conto, in via primaria, del *best interest of the child*, vale a dire dell'interesse superiore del minore ad essere amato ed inserito in un gruppo familiare, nonché delle sempre più pressanti richieste di adozione dei figli del o della *partner* all'interno coppia omosessuale.**

**FIRMATO IN ORIGINALE**

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)